

legge 28 novembre 1996, n. 608, ha confermato, all'art. 4, comma 16, nella misura del 30 per cento della retribuzione di riferimento, la percentuale di commisurazione dell'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Tale disposizione non pone alcun termine finale alla propria applicabilità.

La legge 24 giugno 1997, n. 196, con l'art. 24, comma 2, come già precisato, riconosce ai soci-lavoratori di Cooperative di lavoro, il diritto ai trattamenti ordinari di disoccupazione non agricola (con requisiti normali e con requisiti ridotti).

Il comma 1 dell'art. 1 quater della citata legge n. 176/1998, ha modificato la legge n. 196/1997 ed ha stabilito che l'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti in favore di soci di cooperative, non determina la perdita dello stato di socio.

La gestione è stata influenzata dal decreto legislativo n. 146/1997, per le prestazioni del settore agricolo che sono state poste in pagamento nell'anno 1999.

L'art. 4 del suddetto decreto legislativo ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale, congelato dall'art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995, resta fermo ai fini del computo delle prestazioni in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, fino a quando il suo importo non sia superato da quello stabilito nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali.

La legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 45, comma 17, lett. a), ha

spostato il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola — precedentemente fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento — al 31 maggio di tale anno. La stessa norma ha inoltre stabilito che, in caso di tardivo adempimento, il termine di cui all'art. 7 della legge n. 533/1973, dalla cui scadenza iniziano a decorrere gli interessi legali, decorra da tale ultima data prescindendosi da quella di effettiva presentazione della domanda.

Lo stesso art. 45, al comma 21 ha stabilito che il terzo comma dell'art. 3 della legge n. 457/1972, va interpretato nel senso che le prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato vanno erogate sulla base dei contratti vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente e non, pertanto, a quelli vigenti nell'anno cui si riferiscono le prestazioni. Tale norma, confermando i criteri seguiti dall'Istituto, ha definito il contenzioso che si stava maturando nella materia.

La legge n. 448/1998, già citata, all'art. 34, comma 5, ha infine stabilito che a partire dal 1° gennaio 1999, l'interruzione di un rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore, non dà titolo a fruire del godimento delle prestazioni di disoccupazione. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione agricola la norma esplicherà i suoi effetti sulle prestazioni relative al 1999 che verranno liquidate nel 2000.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 6491/1996, ha stabilito che la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 497/1988, non è soggetta ad alcun termine di decadenza, ma soggiace esclusivamente alla prescrizione decennale. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite esplica i suoi effetti anche sulla riliquidazione dell'indennità ordinaria agricola, per le giornate eccedenti

quelle di trattamento speciale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 288/1994.

Per quanto concerne i trattamenti di famiglia, il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha disposto che i lavoratori stranieri (cioè cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e apolidi), titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non hanno diritto alle prestazioni in argomento, i cui contributi sono destinati al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 180 del 20 maggio 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Pertanto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. La sentenza troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.

Sempre con riferimento alle prestazioni in esame, si segnala che, a seguito di interpretazioni ministeriali o di delibere del Comitato amministratore della Gestione, nel corso del 1999 sono state date disposizioni applicative relative a:

- estensione della disciplina dell'assegno nucleo familiare ai caratisti, armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave da loro stessi armata, in sostituzione degli assegni familiari;
- equiparazione delle situazioni di accasamento etero-familiare a quelle di affidamento;
- riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia nella misura intera, senza

decurtazione delle giornate di assenza ingiustificata, nel caso in cui il lavoratore abbia raggiunto il minimo di ore previste dall'art. 59 del D.P.R. n. 797/1955.

Relativamente alle prestazioni economiche per malattia e maternità, in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza, è stato stabilito che ai lavoratori delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto tenute all'applicazione del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148 ed aderenti all'Accordo Nazionale del 29 ottobre 1963, va riconosciuto a carico dell'Istituto, durante i primi tre giorni di malattia, fino al 100% della normale retribuzione.

E' stato previsto che il ritardo nell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, comporta la liquidazione d'ufficio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla data di ricevimento del relativo certificato medico, ovvero dalla data di perfezionamento del diritto, se successiva. Il criterio, valido anche per le prestazioni di maternità, è applicabile, su domanda e nei limiti della prescrizione, alle liquidazioni già effettuate.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del già citato decreto legislativo n. 146/1997, ai lavoratori agricoli a tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisce, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione superiore a quella del salario medio convenzionale valido per il 1996 nella provincia, le prestazioni economiche di malattia e maternità vanno erogate prendendo a base la retribuzione prevista dal contratto.

Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ha confermato che l'indennità di maternità da erogare alle lavoratrici utilizzate nei lavori socialmente

utili (prive di copertura assicurativa), non è a carico della Gestione, bensì del Fondo per l'occupazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 dicembre 1997 – 10 agosto 1998, n. 7839, ha stabilito che l'indennità di maternità per astensione obbligatoria, debba essere corrisposta anche per i giorni compresi nella pausa lavorativa prevista dal contratto a tempo parziale verticale annuo, nelle ipotesi in cui l'astensione inizi durante la fase lavorativa o entro i sessanta giorni successivi.

Con circolare n. 87 del 13 aprile 1999 sono state date disposizioni attuative della citata sentenza.

Nel 1999 la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ha continuato a far capo all'Istituto, anche se gli oneri relativi alle prestazioni economiche, ai sensi della legge 23 dicembre 1998 (art. 3 comma 14) sono posti a carico dello Stato a seguito della soppressione del contributo per l'assicurazione stessa (art. 3 comma 1 della medesima legge), fatta eccezione per le categorie nei cui confronti la soppressione è stata differita al 1 gennaio 2000 (art. 3, comma della succitata legge).

Gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente (art. 4 legge 6 agosto 1975, n. 419 ed art. 4 della legge 4 marzo 1987, n.88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono stati aumentati nella misura dell'1,8% dal 1° gennaio 1999 (decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1999) anziché dell'1,7% stabilito con decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1998.

Da ultimo si segnala l'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.

144, che prevede la riforma degli ammortizzatori sociali per la quale il Governo era delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi, contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi sull'occupazione e degli ammortizzatori sociali. Tale termine è stato prorogato al 30 aprile 2000 con la legge n. 263/1999.

Gestione per l'erogazione del trattamento
speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori
frontalieri italiani in Svizzera

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto relativo all'esercizio 1999 della Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, modificata dalla legge 5 giugno 1997, n. 147 analizzata nell'allegata appendice, si compendia in 24.815 milioni di entrate e 25.231 milioni di uscite. Il differenziale negativo pari a 416 milioni, viene prelevato dal fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione in applicazione dell'art. 8, comma 2 della legge n. 147/1997.

A tale operazione consegue una ordinaria situazione di pareggio di bilancio.

Al fine di consentire una valutazione tendenziale della Gestione, nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti relativi agli ultimi sei anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNI	ENTRATE	U S C I T E			CONSIST.ZA FONDO DI ACCANTONA- MENTO AL 31.12.
		AL NETTO ASS.FONDO ACC.TO	ASSEGNAZ. AL FONDO ACC.TO	TOTALE	
1994	44.069	8.940	35.129	44.069	92.392
1995	24.482	9.878	14.604	24.482	106.996
1996	68.743	18.693	50.050	68.743	157.046

ANNI	ENTRATE	U S C I T E			PATRIMONIO FONDO DI RISERVA AL 31.12.
		AL NETTO ASS.FONDO DI RISERVA	ASSEGNAZ. E PRELIEVO FONDO DI RISERVA	TOTALE	
1997	124.738	17.014	107.724	124.738	186.247
1998	90.032	17.020	73.012	90.032	259.259
1999	24.815	25.231	-416	24.815	258.843

Dal 1°/1/1997 le somme già accantonate al preesistente fondo di cui all'art 9, della legge n. 228/1984 sono destinate nella misura del 50% al fondo di riserva di cui all'art.8, lett. a, della legge n. 147/1997 per la copertura di futuri disavanzi di gestione.

Il rimanente 50% è confluito in un fondo di accantonamento (art.8, lett b, legge n. 147/1997) da utilizzare per l'erogazione delle prestazioni.

Ad introduzione dell'esame dei principali aggregati del bilancio 1999, nel seguente quadro vengono esposti i valori riassunti a livello economico dei fenomeni più significativi della Gestione, posti a confronto con i corrispondenti dati emersi a consuntivo 1998 nonché con gli importi stimati del preventivo 1999 originario ed aggiornato.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1999		CONSUNTIVO
	1998	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1999
		(in milioni di lire)		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO: Fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione.....	186.247	207.001	259.259	259.259
ENTRATE				
Contributi trasferiti dall'Ente Assicuratore Svizzero	63.654	60.000	64.000	0
Poste correttive e compensative delle uscite	37	23	28	33
Entrate non classificabili in altre voci.....	0	0	1	1
Redditi e proventi patrimoniali	10.395	6.852	8.729	9.025
Canone d'uso netto degli immobili	1	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	223	180	172	46
Prelievo da riserve tecniche.....	18	0	0	5
Prelievo dal fondo di accantonamento.....	15.704	15.704	15.704	15.704
TOTALE DELLE ENTRATE.....	90.032	82.760	88.635	24.815
USCITE				
Spese per prestazioni istituzionali	8.926	37.800	24.969	13.075
Oneri finanziari.....	4	0	4	10
Uscite non classificabili in altre voci.....	0	0	...	0
Poste correttive e compensative delle entrate.....	35	0	10	20
Perdita su quote di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.....	134	0	0	0
Trasferimenti passivi	7.423	26.900	8.521	11.855
Spese di amministrazione	136	97	259	148
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	3	0	0	0
Oneri tributari.....	359	265	251	123
TOTALE DELLE USCITE.....	17.020	65.062	34.014	25.231
Assegnazione al fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione.....	73.012	17.698	54.621	0
Prelievo dal fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione.....	0	0	0	416
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO: Fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione.....	259.259	224.699	313.880	258.843

CONTRIBUTI TRASFERITI DALL'ENTE ASSICURATORE SVIZZERO - Nell'anno 1999, la Gestione in esame non presenta entrate a titolo di contributi in quanto non è avvenuto alcun trasferimento contributivo da parte dell'Ente Svizzero a titolo di retrocessione finanziaria per la copertura del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri licenziati in Svizzera.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 9.025 milioni, si riferiscono, quasi per intero, agli interessi attivi maturati sulle disponibilità finanziarie della Gestione, utilizzate dall'Ente e remunerate secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Come si evince dal prospetto che segue, la maggior parte delle disponibilità risulta investita in anticipazioni alle gestioni deficitarie le quali, salvi i casi diversamente previsti dalla legge, corrispondono un interesse calcolato sulla base del saggio del 3,643 per cento, come stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con deliberazione n.294 del 24 maggio 2000.

Nel prospetto seguente vengono evidenziate le diverse forme di impiego con i relativi rendimenti.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI (capitale medio)	REDDITI	SAGGIO
Disponibilita' utilizzate nei c/c bancari.....	27.443.564.000	1.030.746.000	3,76
Altri impieghi.....	22.661.173.000	954.425.000	4,21
Disponibilita' anticipate alle gestioni deficitarie.	186.774.434.000	7.012.186.000	3,75
Totale.....	236.879.171.000	8.997.357.000	3,80

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - L'importo di 46 milioni attiene, prevalentemente, al plus valore realizzato relativamente alle dismissioni di titoli.

PRELIEVO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO - Riguarda per intero la quota annua prelevata dal fondo di accantonamento di cui all'art. 8, comma 1, lettera b, della legge n. 147/1997, pari a 15.704 milioni, destinata all'erogazione delle prestazioni istituzionali.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Figurano per complessivi 13.075 milioni a fronte di 8.926 milioni registrati nell'esercizio precedente; si riferiscono all'onere sostenuto dalla Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei frontalieri licenziati in Svizzera.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Ammontano a 20 milioni e riguardano interamente gli oneri conseguenti la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono

lavoratori frontalieri in mobilità di cui all'art. 4, comma 4 della legge n. 147/1997.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Sono stati determinati in 11.855 milioni e costituiscono l'onere sostenuto dalla Gestione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 228/1984, per l'accreditamento, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei contributi assicurativi figurativi per la copertura dei periodi di disoccupazione indennizzata.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Quantificate pari a 148 milioni, a fronte di 136 milioni del 1998, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto, attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dal vigente <<Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS>>.

Nel seguente prospetto vengono rappresentate, in modo disaggregato, per gli anni 1998 e 1999, le specifiche componenti.

AGGREGATI	1998	1999
	(in milioni di lire)	
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette).....	95	97
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):	---	---
-Amministrazione Poste e Banche.....	---	---
-Altri Enti.....	---	---
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE....	6	6
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT/NE E ADATTAMENTO STABILI	11	12
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.....	---	---
SPESE LEGALI.....	---	---
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI.....	22	31
(comprese quote ammortamento)		
ALTRE SPESE.....	7	7
TOTALE.....	141	153
Meno RECUPERI.....	3	4
meno RESIDUI INSUSSISTENTI.....	2	1
TOTALE NETTO.....	136	148

ONERI TRIBUTARI - Risultano complessivamente pari a 123 milioni ed attengono quasi per intero (118 milioni) agli oneri relativi ai redditi derivanti dagli investimenti patrimoniali per prestiti e mutui edilizi erogati al personale, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979.

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA - In considerazione delle minori entrate (24.815 milioni) rispetto alle uscite (25.231 milioni), l'esercizio in esame si chiude con un differenziale negativo che determina un prelievo di 416 milioni dall'apposito fondo di riserva, destinato a garantire la copertura di futuri disavanzi di gestione (art. 8, comma 2, della legge n. 147/1997).

@

@

@

Nel prospetto che segue vengono poste a raffronto le consistenze patrimoniali iniziali e finali dell'esercizio.